



**FC24SER104 – SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVO ALLO SVILUPPO E
REALIZZAZIONE DI UNA CO-PROGETTAZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI
RELATIVI AL CONTRASTO ALLA MARGINALITÀ ADULTA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "GEMONESE, CANAL DEL FERRO – VAL CANALE"
PER UN PERIODO DI 36 (TRENTASEI) MESI.**

CIG: B70FED4E1C

TRA

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE C.F./P. IVA 02985660303 con sede in Udine, 33100, Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona dell'avv. Ladi De Cet, nella sua qualità di Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 di seguito "ASUFC";

E

l'associazione/Coop _____, di seguito ETS;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 917 del 29.05.2025 veniva indetta la procedura FC24SER104 mediante pubblicazione del relativo Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzato all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili allo sviluppo e realizzazione di una co-progettazione per l'erogazione di servizi relativi al contrasto alla marginalità adulta del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale "Collinare", dell'ambito territoriale "Carnia" e dell'ambito territoriale "Gemonese, Canal del Ferro-Val Canale" per un periodo di 36 (trentasei) mesi;
- che con Determinazione dirigenziale n. 1765 del 23.10.2025 veniva approvato l'elenco degli operatori idonei all'accesso ai tavoli di co-progettazione;
- che nelle giornate del si sono tenuti appositi tavoli di co-progettazione tra gli ETS e il competente SSC "Gemonese, canal Del Ferro – Val Canale" finalizzati alla stesura in maniera condivisa del progetto definitivo di co-progettazione di cui al documento Allegato;

RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA VIGENTE

- Art. 118 della Costituzione;
- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. n. 117/2017 "Codice Terzo Settore";
- D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265";
- art. 1 comma 51 e art. 6 comma 2 lett. a) della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- art. 7 comma 1 del DPCM 30.03.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- art. 14 L.R. n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023;
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026;
- "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta" del 2015.

CONSIDERATO

Che il modello configurato dall'art. 55 CTS non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione in comune di interventi saranno diretti ad elevare i livelli di protezione sociale e di empowerment personale secondo un modello relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico.

Per co-progettazione si intende una modalità di costruzione e gestione di interventi sociali attraverso una partnership tra pubblico e terzo settore al fine di valorizzare le diverse competenze e risorse ideative.

PRESO ATTO

Che la presente Convenzione è stata redatta in maniera condivisa a conclusione della fase di co-progettazione.

SI CONVIENE

ART. 1 - OBIETTIVI GENERALI

La presente Convenzione si propone l'adozione di un modello strategico in risposta alla fragilità e marginalità sociale chiamato a integrare le diverse competenze degli attori che realizzano le politiche di welfare locale. Tale modello rappresenta una risposta sistemica alla complessità dei bisogni di cui sono portatori i beneficiari individuati dal processo di co-progettazione e punta a

rendere sinergici *policies*, attori, risorse e strumenti attraverso l'adozione di un approccio *cost-effective* alla spesa sociale.

Sono obiettivi generali della presente Convenzione:

- promuovere il benessere delle comunità locali e prevenire situazioni di difficoltà, disagio, marginalità, esclusione ed emarginazione individuali e familiari;
- garantire alle situazioni emergenziali risposte tempestive, omogenee e coordinate tra il Servizio sociale e gli Ets;
- specializzare gli interventi ad ogni loro livello, perseguendo la massima efficacia ed efficienza degli stessi, nonché la loro sostenibilità economica;

ART. 2 - DESTINATARI

I destinatari delle attività progettuali sono le persone fragili e/o in condizioni di marginalità sociale o emergenza abitativa residenti sul territorio dell'ATS (Ambito Territoriale Sociale) le persone comunque presenti sul territorio dell'ATS allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

ART. 3 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEGLI ETS

L'ETS s'impegna ad attuare gli interventi come previsti dall'Avviso e più precisamente:

- 1) a realizzare il progetto come approvato, allegato alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
- 2) a garantire che le attività programmate siano rese con continuità, nonché a comunicare immediatamente al servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Gemonese, canal Del Ferro – Val Canale", le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- 3) a sottoscrivere gli allegati 3, 4 e 5 del Servizio di Prevenzione e Protezione relativi alla procedura DUVRI ASU FC;
- 4) a presentare, a conclusione del progetto, una sintetica relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

L'ETS, inoltre, è responsabile:

L'ETS, inoltre, è responsabile:

- che tutte le attrezzature, i beni, gli elettrodomestici e gli impianti, nell'ambito della messa a disposizione delle unità abitative, rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché della regolarità urbanistica e statica delle costruzioni;
- che le unità immobiliari siano dotate di attestato di prestazione energetica in base al D. L. n. 63/2013;

- dell'individuazione e dell'espletamento di tutti gli interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari in relazione ai beni, alle attrezzature, agli elettrodomestici e agli impianti presenti nelle unità abitative.

ASU FC si intende totalmente esornata da ogni tipo responsabilità in merito, impegnandosi solamente a riconoscere, a consuntivo, un rimborso per le spese di manutenzione ordinaria.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, ENTE GESTORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE GEMONESE, CANAL DEL FERRO – VAL CANALE

L'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, s'impegna a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell'attività svolta e i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i referenti del Soggetto realizzatore e/o colloqui con gli utenti, nonché:

- si qualifica quale responsabile del procedimento di co-progettazione e quale riferimento per gli aspetti di ordine economico;
- attua un costante confronto con gli ETS;
- informa gli ETS di ogni evento di cui è a conoscenza che possa implementare le risorse strutturali e/o economiche della co-progettazione o causare ostacolo o ritardo nella sua realizzazione;
- verifica quanto previsto venga realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti concordati e approvati dal tavolo di co-progettazione;
- effettua il monitoraggio e la verifica dei diversi progetti nelle sue fasi di realizzazione, fornendo i supporti conoscitivi utili anche ad aggiornare le Assemblee dei Sindaci di Ambito Territoriale.

ART. 5 - IMPEGNI E COMPITI DEGLI ETS

Gli ETS si impegnano a:

- partecipare ai lavori della cabina di regia intrambiti, al tavolo tecnico di coordinamento del singolo Ambito territoriale e ai gruppi operativi tramite referenti specificatamente individuati;
- realizzare gli interventi definiti in fase di co-progettazione in modo coerente con quanto previsto assumendosi la responsabilità che siano eseguiti nel pieno rispetto di quanto pattuito;
- fornire tutte le informazioni utili o anche solo opportune alla corretta esecuzione dei progetti;

- informare al tavolo tecnico di coordinamento del singolo Ambito territoriale di ogni evento di cui sono a conoscenza e che possa implementare le risorse strutturali e/o economiche del progetto o causare ostacolo o ritardo nella sua realizzazione;
- raccogliere e inviare alle scadenze pattuite i dati necessari per predisporre i report finanziari, i consuntivi e ogni altro documento previsto dalla Convenzione richiesto relativamente alla propria attività;
- assumere la responsabilità della correttezza e completezza della documentazione inviata;
- rispettare, nell'esecuzione del progetto tutte le norme allo stesso applicabili, nonché i limiti e le regole previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia;
- rendere tracciabili i flussi finanziari relativi al finanziamento concesso, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L.n. 136/2010;
- non apportare variazioni ai contenuti della co-progettazione senza una loro previa condivisione al tavolo tecnico di coordinamento del singolo Ambito territoriale;
- attuare gli interventi previsti dalla presente Convenzione tramite personale adeguatamente formato, impegnandosi a comunicare nominativi, curriculum vitae e recapiti di tutti gli operatori impiegati per lo svolgimento delle attività previste dalla co-progettazione, nonché a limitare il più possibile il turn-over degli stessi;
- concordare preventivamente con gli ATS il rilascio agli organi di informazione (stampa, radio, TV, etc) di qualsiasi notizia attinente il progetto;
- mettere a disposizione i supporti logistici e le sedi necessarie indicate nel co-progetto.

ART. 6 – TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO MONITORAGGIO/GOVERNANCE

La titolarità del progetto è del Servizio Sociale dell'ambito territoriale "Gemonese, canal Del Ferro – Val Canale" che svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo.

La responsabilità dell'attuazione e implementazione delle azioni co-progettate, in favore dei beneficiari, è in capo agli ETS in quanto partner/attuatore.

Per favorire il coordinamento e le verifiche sulla corretta realizzazione del progetto è istituito un gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da:

- responsabile del progetto e referente dell'ASUFC, integrato dai propri referenti tecnici e amministrativi;
- responsabile del progetto e referenti degli ETS, eventualmente integrati da referenti coinvolti nella realizzazione delle diverse azioni progettuali.

Il Tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno trimestrale, e definisce le modalità operative ordinarie di raccordo e di condivisione delle azioni e attività.

La governance della coprogettazione complessiva avviene attraverso la partecipazione ai lavori della cabina di regia intrambiti, al tavolo tecnico di coordinamento del singolo Ambito territoriale e ai gruppi operativi tramite referenti specificatamente individuati.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dal fino al, eventualmente prorogabili fino a concorrenza dell'importo massimo omnicomprendivo.

La durata della Convenzione, in ogni caso, può essere ridotta in relazione all'anticipato utilizzo del budget a disposizione.

ART. 8 – RECESSO E DECADENZA

L'ASUFC può recedere dalla co-progettazione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 6 mesi, notificato tramite PEC. La Convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'ETS, per qualsiasi motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore oppure ad altro idoneo Albo, Registro o Elenco previsto dalla normativa di settore. Al verificarsi di tale evento è fatto obbligo all'ETS di darne comunicazione immediata all'ASUFC sempre a mezzo PEC.

ART. 9 – ASSICURAZIONE

L'ETS si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'ETS risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi – compresi i beneficiari dell'attività – in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente accordo e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'ASUFC da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'ETS provvede pertanto a depositare idonea copertura assicurativa della RCT obbligatoria, per l'intero periodo di validità del rapporto, con previsione espressa di un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 e l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'ASU

FC e dei suoi dipendenti. L'ETS garantisce che gli operatori adibiti alle varie attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per le responsabilità civili verso terzi.

L'ASUFC è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale dell'ETS attuatore selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ETS, il risarcimento degli importi dei danni – o di parte di essi – che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'ETS stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto – totalmente o parzialmente – dalle sopra richiamate coperture assicurative.

ART. 10 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, ETS mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature/mezzi) e umane proprie, nonché finanziarie, individuate nella propria proposta progettuale.

Per la realizzazione degli interventi di cui al progetto allegato, ASU FC metterà a disposizione degli ETS complessivamente le risorse finanziarie per un importo massimo ed onnicomprensivo pari ad € 252.000,00, fermo restando che la scheda di budget economico, riportante il dettaglio delle voci di spesa riconosciute per il rimborso dei costi sostenuti e documentati dagli ETS, verrà trasmessa ad ASUFC da ogni singolo ETS firmatario entro il 28.02.2026.

Il rimborso anzi indicato, condiviso negli appositi tavoli di Co-progettazione tra l'ASUFC e l'ETS, è individuato in maniera tale da garantire che lo svolgimento del servizio si risolva in un fenomeno non economico, ovvero in assenza di un corrispettivo.

ART. 11- RIMBORSO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA' –

La scheda di budget economico, predisposta da ASU FC, riportante il dettaglio delle voci di spesa riconosciute per il rimborso dei costi sostenuti e documentati dagli ETS per l'espletamento delle attività individuate dalla presente Convenzione e dei progetti allegati, verrà trasmessa ad ASUFC da ogni singolo ETS firmatario entro il 28.02.2026.

Le spese rimborsabili saranno le seguenti:

- costi diretti e indiretti per il personale impiegato e altri costi per incarichi/consulenze/formazione, in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione;
- costi generali relativi alla logistica quali pulizie/sanificazione locali, affitti, utenze (energia,

acqua, gas, TARI), spese condominiali, manutenzione ordinaria delle unità abitative incluse eventuali attrezzature, in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione;

- costi relativi al materiale di consumo quali spese di cancelleria, DPI per il personale, materiale igienico-sanitario e spese per il vitto, in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione;

- eventuali spese amministrative generali quali, a titolo esemplificativo, costi per personale amministrativo di segreteria, fermo posta per persone senza dimora, in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione;

- spese per la mobilità quali carburanti, noleggio mezzi, manutenzione mezzi in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata al servizio svolto per la co-progettazione;

- spese per le unità abitative di proprietà: dovrà essere indicato il canone mensile proposto che non potrà essere superiore al canone mensile massimo rimborsabile determinato sulla base degli indici dei canoni di locazione pubblicati sul portale di settore OMI Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, moltiplicando il prezzo medio dell'immobile residenziale indicato a mq/mese per i mq dell'immobile da planimetria e incrementato del 15% in considerazione degli ambienti completamente arredati. A supporto del costo dovrà essere prodotta valutazione specifica dello stato effettivo dell'unità abitativa. Per ogni unità abitativa alla scheda di budget sopra citata dovranno essere allegate le estrapolazioni della ricerca sul portale da cui si evinca il costo/mq.

Non saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:

- costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto;

- spese per l'ordinario funzionamento dell'ETS, qualora non riferite al progetto;

- oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'ETS;

- oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente co-progettazione. Restano fermi sia l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, sia la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto della co-progettazione.

ASU FC si rende disponibile a riconoscere il rimborso con cadenza trimestrale.

L'ETS dovrà presentare trimestralmente un rendiconto, sottoscritto dal Legale Rappresentante, che certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'ETS, al fine di verificare la coerenza con quanto richiesto a titolo di rimborso ad ASU FC.

Il rendiconto dovrà corrispondere alla documentazione contabile fornita.

Lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, dovrà prevedere le voci di costo, distinguendo tra costi diretti del servizio e costi indiretti come da voci di costo nella Scheda Budget predisposta da ASU FC, che verrà compilata entro il 28.02.26.

Il rimborso non dovrà essere previsto in via preventiva né forfettaria.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

I rimborsi verranno riconosciuti previa attestazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dai competenti Referenti aziendali.

I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti dal D.lgs. n.231/2002.

Art. 12 – CONTROLLI DOCUMENTALI

L'ETS si impegna a mantenere aggiornata la seguente documentazione, che potrà essere consultabile in ogni momento dall'ASU FC:

- i curricula degli addetti ai servizi;
- la formazione periodica sostenuta;
- riscontro della documentazione relativa agli strumenti e procedure utilizzate per la costruzione degli obiettivi e dei programmi personalizzati.

L'ASU FC darà tempestiva comunicazione all'ETS di qualsiasi irregolarità accertata durante la visione, specificandone le anomalie. Entro il termine assegnato, l'ETS, con oneri a proprio carico, dovrà adottare le misure idonee a rimediare alle irregolarità rilevate, dandone conferma all'ASU FC.

ART. 13 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'ETS assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

L'ETS dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Ai fini della liquidazione del contributo, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato:

Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dall'ETS in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

ART. 14- CESSIONE DELLA CONVENZIONE E CESSIONE DEI CREDITI

La Convenzione non può essere ceduta a pena di nullità.

In caso di subentro nella Convenzione a seguito di modifiche giuridiche soggettive l'ETS dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ASU FC, allegandovi copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica.

In questi casi ASU FC procederà alla stipula della Convenzione con l'ETS subentrante, alle medesime condizioni, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

In ogni caso l'ASU FC si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o sulla garanzia fornita dall'ETS originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte dell'ETS è inteso come rinuncia alla Convenzione senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dalla Convenzione e dalla vigente normativa in materia.

Non è ammessa la cessione del credito.

ART 15- FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'ETS, ASU FC, a suo insindacabile giudizio, avrà facoltà di pretendere tanto la risoluzione della Convenzione da parte dell'ETS in liquidazione, quanto la continuazione della stessa da parte dell'ETS subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, la Convenzione si riterrà risolta di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto di ASU FC di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

ART. 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'ASU FC, l'ETS, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del rapporto con l'ASU FC, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili (Codice di comportamento attualmente vigente: Codice approvato con Decreto D.G. ASU FC n. 1416 del 22.12.2022).

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'ETS e tutti i loro incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati e le notizie di cui verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare dal D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'ETS verrà nominato responsabile del trattamento ex art 28 Regolamento UE 2016/679 e dovrà altresì indicare chi sono gli ulteriori soggetti (qualificabili come sub-responsabili) di cui si avvale, specificando le attività svolte dagli stessi.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Udine.

ART. 19– OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell'atto.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FISCALI

Il valore, ai fini fiscali, della presente Convenzione ammonta a € 252.000,00.

La presente Convenzione è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Udine, _____

Per ASUFC

Avv. Ladi De Cet

F.to digitalmente

Per l'ETS
Il Legale rappresentante
Sig _____
F.to digitalmente

Allegato: Progetto di co-progettazione datato e sottoscritto dalle parti.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 24/12/2025 13:28:02

IMPRONTA: 7A233E1F304AF85CD814549E344664DD8D69EC94CE3D64AC014F825C4A3EF80F
8D69EC94CE3D64AC014F825C4A3EF80F4D758A3808A8C0191232574887A7FF25
4D758A3808A8C0191232574887A7FF25D9A920CAEBC18B23DAE8C8E7382973CC
D9A920CAEBC18B23DAE8C8E7382973CCEBFFE0AEE1E282D25EDFD88ACBF91242